



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

(G.U.L. Dott.ssa Cinzia Soffientini; R.G. n. 6626/2022; ud. 27/06/2023)

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Per il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, già Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, (cf: 80185250588) e per **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo** (c.f.: 80012100824) in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dalla dott.ssa Daniela Bruno (C.F. BRNDNL74H42G273N), funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via S. Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: usppa@postacert.istruzione.it;

parte resistente

CONTRO

DI MAURO Mariaconcetta (DMRMCN89P45I7540), rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sirio Solidoro;

parte ricorrente

PREMESSA

Parte ricorrente deduce di essere attualmente iscritta nella II fascia GPS di Palermo per la classe di concorso "A013" e rivendica il fatto che i suoi titoli, la Laurea ed i 24 CFU, debbano essere considerati abilitanti all'insegnamento, e, dunque, debbano permettere l'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Pertanto, parte ricorrente conclude chiedendo all'Ill.mo Tribunale:

"in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Palermo, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento." (cfr. conclusioni ricorso).

Si costituisce in giudizio la scrivente Amministrazione, ut supra, per contestare tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, dunque per chiedere la reiezione totale del ricorso.

NEL MERITO

1. SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA GPS E SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO: INSUSSISTENZA.

- Parte ricorrente chiede, in sintesi, l'inserimento "*extra ordinem*" nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto (GI).

Si rileva innanzitutto che la ricorrente, contrariamente a quanto affermato in ricorso (pag. 2), **non ha chiesto l'inserimento nelle GPS di Palermo per la classe di concorso A013, bensì per la classe di concorso A019** (cfr domanda di inserimento, doc. 1).

Ciò premesso, preliminarmente si ritiene opportuno richiamare il **vigente quadro normativo in materia:**

Con riferimento alle graduatorie per le classi di concorso della ricorrente, **l'Ordinanza Ministeriale 112/2022 (v. doc. 3)** relativa alle "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" (che a sua volta nel preambolo richiama l'OM 60/2020, istitutiva delle GPS, v. doc. 2), all'art. 3, comma





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

9, stabilisce “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.”.

Analoga previsione era presente nell'**O. M. 60/2020** istitutiva delle GPS (art. 3, comma 6: v. doc. 2).

- Parte ricorrente afferma la valenza abilitante del titolo di studio in suo possesso in quanto accompagnato dal conseguimento di 24 crediti formativi nelle materie antropo/psico/pedagogiche.

Argomenta al riguardo, richiamando il decreto legislativo 59/2017, che (in attuazione della delega contenuta nell'art.1 comma 181 dell' L 107/2015) disciplina l' "accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria".

La norma che, a parere della ricorrente, determinerebbe l'equiparazione del possesso dei 24 CFU all'abilitazione o, addirittura, eliminerebbero tale requisito, è in particolare l'art. 5 del d.lgs 59/2017 .

L'art. 5, rubricato “Requisiti di accesso”, con i commi 1 e 3 statuisce: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (cfr. comma 1).

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4,





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione” (cfr. Comma 3).

Dal tenore letterale della superiore disposizione è evidente che il possesso della laurea, accompagnato ai 24 CFU e/o 3 anni di insegnamento, attribuiscono soltanto il diritto a partecipare ai concorsi per conseguire l'accesso al “posto” di docente, ma non realizzano alcuna asserita equiparazione tra abilitazione e possesso congiunto di laurea più 24 CFU e/o 36 mesi di insegnamento.

Non si comprende, pertanto, come richiamando tale disposizione, si possa giungere, attraverso interpretazioni assolutamente creative, sotto il profilo normativo, ad affermare che il possesso della laurea magistrale unito ai 24 CFU e/o ai 36 mesi di insegnamento possa essere equiparato all'abilitazione.

Il tenore letterale della disposizione richiamata da controparte conduce, infatti, esattamente ad opposte considerazioni e cioè che i requisiti in possesso di parte ricorrente sono funzionali al diritto di partecipare al concorso per abilitarsi o conseguire la cattedra, ma non danno diritto ad alcuna abilitazione.

Come evidenziato dalla giurisprudenza “la pretesa dei ricorrenti si fonda su un equivoco evidente e consiste nel ritenere “l'abilitazione” un concetto generale, valevole in ogni ambito del settore scuola, quando non è così (...) Ne consegue, quindi, che il legislatore possa stabilire del tutto legittimamente che un requisito abbia valore abilitante per l'attribuzione di una determinata situazione giuridica di vantaggio, ma che non lo abbia per l'attribuzione di un'altra” (Trib. Palermo, 5.08.2021 in Proc. r.g. n. 6599/2021, doc. 6).

La citata disposizione di cui al D.lgs. 59/2017, si limita, infatti, ad individuare i requisiti necessari per la partecipazione al concorso e peraltro, non si riferisce a tutte le procedure concorsuali in generale, ma solo a quelle espressamente indicate nel testo (concorso pubblico di cui all'art.





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

1, comma 114 L. 107/2015).

Risulta, quindi, evidente che la pretesa equiparazione tra titoli di parte ricorrente ed abilitazione, come ex adverso sostenuto, sia in palese contrasto con l'art. 5 del D.lgs. 59/2017.

La normazione primaria, in conclusione, traccia un chiarissimo principio, diametralmente opposto alla tesi *ex adverso* sostenuta, volto a consentire l'accesso alla professione docente solo ed esclusivamente, ai docenti che abbiano superato "tutte le prove concorsuali" .

Il comma 107 della L. 107/2015 ha, infatti, previsto una graduale modifica delle graduatorie di circolo e d'istituto nel senso di consentire l'iscrizione solo ai soggetti in possesso di titolo di abilitazione. L'intendimento legislativo, dunque, è quello di consentire l'accesso alla professione, sia pure a tempo determinato, solo a soggetti abilitati e/o dichiarati idonei all'insegnamento a seguito di pubblico esame. La citata norma, infatti, ha previsto che *"a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione"*, ove il riferimento all'annualità della decorrenza della riforma è stato modificato con interventi normativi speciali in deroga (cfr. art. 4, comma 4, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv., con mod., L. 27 febbraio 2017, n. 19, e cfr. art. 1-quater, co. 4, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, conv., con mod., L. 20 dicembre 2019, n. 159) ma, a regime, non sarà più consentito l'inserimento in nessuna graduatoria di circolo od istituto in difetto dello status di soggetto abilitato all'insegnamento.

Quanto precede attesta inequivocabilmente la volontà legislativa di consentire ai soggetti in possesso dei titoli di studio più 24 CFU, l'inserimento (peraltro in via eccezionale) nelle graduatorie di terza fascia di Istituto e seconda delle GPS e la possibilità di partecipare ai concorsi per conseguire l'abilitazione, ma nessuna volontà legislativa di equiparare l'abilitazione al possesso dei titoli di studio congiunto ai 24 CFU.





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

La differenza ontologica tra i 24 cfu ed i percorsi di abilitazione risulta chiarissima, sotto il profilo normativo, sempre dal tenore del più volte citato d.lgs 59/2017 ai sensi del quale “**il superamento di tutte le prove concorsuali**, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, **costituisce abilitazione all'insegnamento** per le medesime classi di concorso” (art. 5, co. 4 ter, ibidem, comma aggiunto dall'articolo 1, comma 792, lettera f, numero 5, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si comprende, dunque, che gli assunti di parte ricorrente sono difficilmente coniugabili con il tenore delle fonti normative che con chiarezza tengono distinti i percorsi formativi individuali e culturali (laurea+ 24 cfu), da quelli abilitanti e necessari per l'esercizio della professione. Non esiste alcuna norma che equipari la laurea accompagnata dal possesso dei 24 CFU all'abilitazione.

- La suddetta interpretazione è peraltro confermata, con orientamento costante, da ultimo con recente **pronuncia del 30.06.2022** che ha così statuito:

“...contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, tali norme non prevedono in via generale la pretesa equiparazione, posto che:

- (1) si limitano ad individuare i requisiti necessari per la partecipazione al concorso;*
- (2) non si riferiscono a tutte le procedure concorsuali ma solo a quelle nel testo espressamente indicate. Ed a parte il fatto che l'art. 17, comma 7, cit. è stato abrogato a decorrere dal 171/2019, si aggiunga che nell'art. 5 cit. la congiunzione “oppure”, usata nel testo originario (in vigore sino all'1.1.2019), smentisce ad ogni modo la tesi della parte attrice secondo la quale il legislatore avrebbe previsto che nel più ampio genere dei titoli abilitanti fossero da ricomprendersi anche i CFU a corredo della laurea magistrale, e dimostra invece l'intenzione di differenziare nettamente i due requisiti, rendendoli alternativi, disponendo cioè che entrambi potessero esser validamente spesi per l'accesso a quello specifico concorso, per quello specifico*





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

ordine di scuola. Questa interpretazione dell'art. 5 e dell'art. 17 non si pone in contrasto con la legge delega (l. 107/2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"), la quale (...) si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare ai concorsi pubblici senza innovare alcunché in merito ai singoli titoli abilitanti, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso. A conclusioni non differenti si perviene anche con riferimento all'art. 1, comma 5, del D.L. 126/2019 conv. nella L. 159/2019, il quale pure, senza operare alcuna generale equiparazione, si limita piuttosto ad individuare i requisiti necessari per la partecipazione alla specifica procedura concorsuale nello stesso indicata finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari." (Ordinanza Tribunale Palermo 30.06.2022, procedimento R.G. 5488/2022, doc. 7).

Nel medesimo senso, la recentissima **pronuncia del 15.03.23** del Tribunale di Palermo, secondo cui: "premesso che le ordinanze ministeriali che disciplinano l'accesso alle GPS disconoscono chiaramente il diritto dei soggetti in possesso soltanto di laurea e 24 Cfu, occorre verificare se il diritto azionato ... sia previsto da una normativa primaria.

*Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo, perché **l'art. 5, d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionare i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze)**. In estrema sintesi, dunque, va ritenuto che il diritto vantato ... non sia previsto dalla norma appena citata, né, a ben guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento.*

D'altra parte, l'equivoco su cui si fonda la pretesa dei ricorrenti ... è evidente e consiste nel ritenere "l'abilitazione" un concetto generale, valevole in ogni ambito del settore scuola, quando non è così: nella materia che interessa, infatti, l'abilitazione è quel complesso di





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

requisiti che il legislatore, selezionandoli all'esito di un giudizio d'idoneità, individua per l'attribuzione di una determinata situazione giuridica di vantaggio (che può essere sia il diritto di partecipare ad una selezione concorsuale, che il diritto all'inserimento in una specifica graduatoria per l'attribuzione di incarichi temporanei). Ne consegue, quindi, che il legislatore possa stabilire del tutto legittimamente che un requisito abbia valore abilitante per l'attribuzione di una determinata situazione giuridica di vantaggio, ma che non lo abbia per l'attribuzione di un'altra" (v. ordinanza del Tribunale di Palermo, dott. Fabio Montalto, 15.03.23, doc. 5a).

- La Giurisprudenza ordinaria e amministrativa sono chiarissime nel tenere distinti i presupposti per la partecipazione ai concorsi dai requisiti sufficienti e necessari per risultare abilitati alla funzione di docente, ossia per essere collocati in graduatorie utili per l'accesso alla professione, come, appunto le GPS di prima fascia.

Il Tribunale di Milano ha osservato al riguardo che il mero possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare: **"E invero per poter conseguire l'abilitazione è necessario non solo partecipare ai concorsi a cattedre per il reclutamento di docenti, ma altresì superare tali concorsi. È solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità ad insegnare. Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà, non può essere equiparata a quella di un insegnante che è iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica; docente che è quindi ex lege considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente (...) **La domanda di parte ricorrente non può quindi trovare accoglimento"** (cfr. Trib. Milano, sent. 16/01/2020, n. 89, doc. 8).**





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

La Giurisprudenza amministrativa, parimenti, ha escluso ogni possibile equivalenza tra l'abilitazione – conseguente ad un vero e proprio percorso di formazione *ad hoc* per l'esercizio della professione – ed i titoli cartolari attestanti il bagaglio culturale dell'aspirante impiegato (laurea, dottorato di ricerca, 24 cfu *et similia*).

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, si è infatti così espressa:

*“2.7 Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea unitamente al possesso dei 24 CFU o all'esperienza triennale all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. La disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione **dei** tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione **dei** percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. In assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, il Ministero ha legittimamente non consentito l'iscrizione in prima fascia delle GPS e seconda delle GI a chi sia privo dell'abilitazione, ma in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività o conseguito i 24 CFU (...). 2.11 Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina **dei** titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante **non** appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che **i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il***





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018) (Tar Lazio 8331/2021; TAR Lazio 1386/2022). In senso conforme vedasi TAR Lazio, sentenza 13/09/2019, n. 10918, TAR Lazio 10289/2020, Tar Lazio 8336/2021, Tar Lazio 8337/2021, TAR Lazio 4510/2021; Tar Lazio 4812/2021. Il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento espresso dal Tribunale di primo grado (cfr Consiglio di Stato sentenza 4620/2022 e Consiglio di Stato sentenza 4273/2021): v. doc. 9 - 16.

La tesi di controparte contrasta quindi con la Giurisprudenza dominante.

- Si comprende, dunque, come dalle fonti in materia non possa in alcun modo desumersi l'esistenza di una norma attributiva del diritto invocato da parte ricorrente.

La ricostruzione di tale norma in via interpretativa è, seppur suggestiva, contraria all'impianto normativo e decisamente inconciliabile con il tenore della L. 107/2015 oltretutto, qualora tale norma fosse ricavata dal d.lgs 59/2017, di dubbia costituzionalità per tracimazione dai limiti della delega legislativa.

E, invero, la delega legislativa contenuta nella L. 107/2015, non abilitava in alcun modo il legislatore delegato ad operare per la riforma del sistema delle graduatorie di circolo e d'istituto, né sul sistema delle abilitazioni, come risulta chiaro dal tenore del comma 108 della L. 107/2015 e dal tenore del comma 181, lett b) in cui in nessuna parte viene fatto cenno di una volontà di riforma del sistema del reclutamento a tempo determinato, come peraltro non poteva diversamente perché sul tema sussiste la norma di cui al comma 107 L. cit. che, infatti, non figura tra le disposizioni richiamate in epigrafe, o nel preambolo, del decreto delegato 59 del 2017.

La delega legislativa, dunque, non abilitava affatto il legislatore delegato a disporre anche in





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

riforma del sistema dell'accesso alla professione a tempo determinato, ovvero in riforma del meccanismo delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui alla L. 124/1999 e D.M. 131/2007.

Risulta evidente, allora, che la norma interpretativamente ricavata dal testo del d.lgs 59/2017 esorbiterebbe, con ogni evidenza, dai limiti dell'oggetto della delega legislativa, con conseguente incostituzionalità per eccesso di delega.

- Appare chiara, da quanto appena esposto, la forzatura ermeneutica su cui reggerebbero gli assunti di parte **ricorrente che**, peraltro, sono intrinsecamente **contraddittori**, e comunque, inconferenti, **laddove fanno cenno alla rilevanza** sulla questione per cui è causa **delle regole relative all'accesso al TFA sostegno** (previste dal D.M. 92/2019).

Non si comprende, infatti, come dalla previsione per la quale i 24 cfu diano titolo alla partecipazione dei percorsi TFA si possa validamente dedurre che detto dato ordinamentale abbia valenza anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto conferendo una qualche priorità. Il detto Decreto Ministeriale disciplina solo le modalità di avvio dei corsi di specializzazione sul sostegno, sicché nessun dato ordinamentale di ampio tenore può essere validamente tratto.

Peraltro con le suddetta procedura, il legislatore, ha delineato un complesso sistema di formazione e reclutamento suddiviso in più fasi, che al termine di ogni tipo di percorso formativo, comunque strutturato, contemplava il **superamento di una prova finale selettiva, condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione.**

Per quanto sopra, non può fondatamente ritenersi una volontà legislativa volta ad equiparare l'abilitazione conseguita a seguito del superamento dei percorsi TFA con il possesso dei titoli del ricorrente (laurea + 24 CFU).





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

2. LEGITTIMITA' DELLA NORMATIVA NAZIONALE: INSUSSISTENZA DI CONTRASTO CON LA NORMATIVA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE.

- Fermo quanto precede, si rileva ancora che non sussiste alcuna violazione degli articoli della Costituzione come infondatamente sostenuto da controparte (v. ricorso).

Invero, la violazione delle suddette disposizioni si verificherebbe qualora si consentisse alla ricorrente di essere inserita in I fascia delle GPS, causando un gravissimo danno ai colleghi che diligentemente hanno ottenuto abilitazione nelle forme (le uniche) ordinarie, dunque titolari di curriculum certamente migliore. Essi, infatti, si vedrebbero scavalcati oppure affiancati da una collega con titoli inferiori nel caso, denegato, non temuto e non creduto, di accoglimento del presente infondato ricorso.

- La ventilata lesione della normativa europea è palesemente smentita dalla Giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia UE, dalla Giurisprudenza Amministrativa (cfr. ex multis: Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018) e dalla giurisprudenza ordinaria ***“una violazione della normativa europea è esclusa in radice dalla considerazione che quivi non si discute affatto delle modalità di accesso alla professione di docente ma della sola esclusione per i docenti non abilitati dal conseguimento di un’opportunità occupazionale più vantaggiosa”*** (cfr. Ordinanza Trib. Palermo 21.07.2022 – GUL Dr.ssa Bruno. doc.17).

Si osserva, al riguardo, come la normativa comunitaria miri ad evitare che lo stato membro ponga requisiti ostanti all’accesso ad una data professione, ma non nega affatto che possano esistere professioni regolamentate e non preclude allo Stato membro, inoltre, la possibilità di effettuare una declinazione di tali requisiti.

La professione docente è, fuor di dubbio, una professione regolamentata e lo Stato può, in piena legittimità, gradare l’accesso a tale forma d’impiego senza con ciò ledere alcun diritto





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

dei consociati. Diritto dei consociati che non è lesa, a *fortiori*, disciplinando e modulando l'accesso alla professione a tempo determinato per titoli e curriculum, come avviene, in definitiva, con il collocamento degli aspiranti alle supplenze in graduatorie differenti, in relazione ai diversi requisiti da ciascuno posseduti.

La normativa nazionale è perfettamente in linea con la normativa costituzionale e comunitaria.

Va ribadito, allora, che la previsione di specifici requisiti per l'accesso alla professione a tempo determinato, così come la previsione di specifiche qualifiche professionali per l'accesso a procedure concorsuali, non integra affatto violazione della normativa costituzionale e sovranazionale (cfr. Cons. di Stato. Sez. VI, sent. 1516/2017, doc. 24), ma costituisce, invece, proprio la concreta attuazione del principio meritocratico di cui all'art. 97 Cost.

La situazione di fatto, peraltro, non è immutabile ben potendo parte ricorrente conseguire un titolo di abilitazione seguendo il percorso ordinamentale che seguono tutti gli altri docenti. Ad ogni modo, **controparte ha potuto e potrà sempre ambire a supplenze, qualora in posizione utile, essendo iscritta nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle GI per la classe di concorso A019** (v. domanda, doc. 1), **così incrementando adeguatamente il proprio curriculum professionale.**

A tal riguardo, si può fare riferimento a quanto espresso lucidamente da condivisibile giurisprudenza di merito che afferma come *“per altro verso, deve evidenziarsi che il possesso dell'abilitazione non è richiesto per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, e quindi per l'accesso all'insegnamento in genere, ma soltanto per l'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie, e quindi ai ben più limitati fini di una precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze. Se così è, deve escludersi non solo il contrasto della normazione di rango secondario con quella primaria, ma anche il contrasto di quest'ultima con la costituzione e la*





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

normativa comunitaria. Deve, in definitiva, negarsi il diritto dell'istante all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di..." (cfr. Trib. Taranto, sent. 25/02/2020, n. 632).

3. STATO DELLA GIURISPRUDENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA DEL TRIBUNALE DI PALERMO

L'orientamento giurisprudenziale, anche recentissimo, ha sconfessato la tesi abilitante dei 24 CFU sostenuta da parte ricorrente.

Il Tribunale di Palermo, infatti, **con plurime sentenze ha negato il valore abilitante dei 24 CFU** e ha rigettato istanze identiche a quelle formulate nel presente ricorso in ragione, appunto, dell'assenza di una norma primaria attributiva del diritto di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto e/ o alla prima fascia delle GPS: cfr. Tribunale di Palermo, Ordinanza del **30.06.2022** nel procedimento R.G. 5488/2022, doc. 7); Trib. Palermo ordinanza **21.07.2022** (doc. 17); Tribunale Palermo, ordinanza **6 luglio 2022** (doc. 18); Trib. Palermo, decreto 24/07/2020, n. 26115 G.U.L. dott.ssa Bruno (doc. 19); Trib. di Palermo, G.U.L. dott. Tango ordinanza n. 27438/20 dell'11.8.20 (doc. 20); Trib. Palermo, sent. 15/07/2020, n. 2198, G.U.L. dott.ssa MARINO (doc. 21), Trib. Palermo 24.07.2020 in RG n. 5882/2020, doc. 22) e oltremodo specificando **che i requisiti di accesso al concorso**, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. 59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, **sono cosa diversa dai requisiti richiesti per conseguire l'abilitazione all'insegnamento.**

Non pare contestabile che il d.lgs n.59/2017, stabilisce una specifica disciplina che riguarda "il titolo di accesso al concorso" e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

dell'art. 5 chiarisce piuttosto che *"il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso"*. Tale disposizione chiarisce quindi, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi è affatto una equiparazione tra l'abilitazione e il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU " (cfr. Trib. Palermo, sent. 18/02/2021, Giudice dott.ssa Soffientini, doc. 23).

Si ribadisce altresì l'orientamento della **recentissima ordinanza del Tribunale di Palermo** (v. *supra*, par. 1) che, in una causa avente il medesimo oggetto della presente controversia, **ha rigettato un ricorso cautelare per assenza di fumus boni iuris** (con condanna alle spese del ricorrente), escludendo che il diritto vantato dal ricorrente sia previsto dall'art. 5, d.lgs. 59/2017 o da altra norma rinvenibile nell'ordinamento (v. ordinanza del Tribunale di Palermo, dott. Fabio Montalto, 15.03.23, doc. 5a).

In senso conforme, si rinvia ad altra recente sentenza del Tribunale di Palermo, dott. Tango, 13/04/2023, doc. 5b).

Si produce altresì **recente giurisprudenza** del **Tribunale di Messina**, che (contrariamente a quella minoritaria citata da controparte) ha escluso la detta equiparazione tra abilitazione e laurea unita ai 24 cfu (cfr. doc. 25-27).

Nel medesimo senso ha deciso il **Tribunale di Caltanissetta e Gela** (cfr. doc. 28).

Per quanto esposto, è, dunque, palese **infondatezza del ricorso avversario**.

Alla luce di quanto dedotto e documentato e per le considerazioni ed i motivi sopra esposti, ,
si chiede che:

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE

Rigettare il ricorso nel merito in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché privo di





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

qualsivoglia supporto probatorio.

Piena vittoria di spese e compensi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.

Si allega:

1. Domanda per inserimento nelle GPS di parte ricorrente
2. O.M. 60/2020
3. O.M. 112/2020
4. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
- 5a. Ordinanza del Tribunale di Palermo di rigetto del 15.03.23;
- 5b. Sentenza Tribunale di Palermo di rigetto 13.04.2023
6. Ordinanza rigetto provv. Cautelare, Tribunale Palermo, il 5 agosto 2021
7. Ordinanza Trib. Palermo 30.06.2022
8. – 28. Giurisprudenza Amministrativa e ordinaria richiamata;
29. stato matricolare di parte ricorrente.

Salvis juribus.

Firmato Digitalmente

Dott. Daniela Bruno

